

**D P R 26 OTT1972, n. 642 (GU n. 292 Suppl.Ord. del 11/11/1972)**  
**DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI BOLLO**

**Preambolo**

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*Visto l'art.87 , comma quinto, della costituzione;*

*vista la Legge 9 ottobre 1971, n.825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;*

*vista la Legge 6 dicembre 1971 ,n. 1036;*

*visto il Decreto Legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito,con modifiche, nella Legge 24 luglio 1972, n. 321;*

*Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dello art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;*

*sentito il consiglio dei ministri;*

*sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;*

**DECRETA:**

**TITOLO I OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO**

**ART. 1 OGGETTO DELL'IMPOSTA**

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti,i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

**art.2 ATTI SOGGETTI A BOLLO SIN DALL'ORIGINE O IN CASO D'USO**

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti,i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.

Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro :

1) Si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonché nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri;

2) Si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello stato.

**art. 3 MODI DI PAGAMENTO**

l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

- 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art.4;
- 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
- 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati senza materiale apposizione di bollo o di visto per bollo.

#### **art. 4 FORMA, VALORE E CARATTERE DISTINTIVI DELLA CARTA BOLLATA, DELLE MARCHE DA BOLLO E DEI BOLLI A PUNZONE**

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del ministro per le finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.

#### **art.5 DEFINIZIONE DI FOGLIO E DI PAGINA**

Agli effetti del presente decreto e dell'annessa tariffa il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.

Per i tabulati meccanografici la imposta è dovuta per ogni facciata effettivamente utilizzata.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

#### **art.6. MISURA DEL TRIBUTO IN CASO D'USO**

Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

Le norme dell'art.2, secondo comma, n.1), del presente decreto, concernenti la produzione o l'esibizione di atti, documenti e registri davanti l'autorità giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base ai medesimi.

Nel processo di cognizione, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice durante l'istruzione della causa emette un provvedimento sugli atti, documenti e registri e, per ogni altro caso, al momento della remissione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, nonché, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'art. 62 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368.

#### **art. 7 DEFINIZIONE DI RICEVUTA**

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di una obbligazione pecuniaria.

#### **art.8 ONERE DEL TRIBUTO NEI RAPPORTI CON LO STATO**

Nei rapporti con lo stato o con enti parificati per legge allo stato agli effetti tributari, l'imposta di bollo, quando dovuta, sta a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

## **TITOLO II**

### **MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **art. 9 CARTA BOLLATA**

Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate, ciascuna delle quali non può contenere più di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio.

Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti;  
E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e le 100 linee per foglio.

#### **art. 10 BOLLO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO O ALTERNATIVO DI QUELLO ORDINARIO**

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli atti di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

#### **art.11 BOLLO STRAORDINARIO**

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

#### **art. 12 MARCHE DA BOLLO**

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

### **art. 13 DIVIETO DI SCRIVERE PIÙ ATTI SUL MEDESIMO FOGLIO**

Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto, previo pagamento della relativa imposta, su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) La dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza coll'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
- 9) il certificato del procuratore delle imposte scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purchè riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona.

#### **art. 14 SPECIALI MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del ministro per le finanze, per i quali è previsto esclusivamente l'uso della carta bollata può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta in modo straordinario. La relativa autorizzazione è accordata dagli uffici del registro per gli atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni, dall'intendente di finanza negli altri casi.

Con decreto del ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine elettriche bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione risiede il contribuente.

L'utente delle macchine elettriche bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, nè trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione dall'intendente di finanza.

#### **art. 15 PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE**

Per determinate categorie di atti o documenti, da stabilire con decreto del ministro per le finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata la autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'intendenza di finanza di... n... del...

Ai fini della autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta la autorizzazione dell'intendenza di finanza procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della data trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dall' 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia, il pagamento della imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

#### **art.16 RISCOSSIONE COATTIVA**

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.

### **TITOLO III**

#### **ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA È PRENOTATA A DEBITO**

##### **art. 17 ATTI DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI**

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali sono interessate amministrazioni dello stato od enti parificati per legge, agli effetti tributari, a tali amministrazioni, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti e documenti formati, prodotti od esibiti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonché le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio nel loro interesse possono essere scritti, con le limitazioni di cui agli articoli 4, 9 e 13, prodotti od esibiti senza pagamento dell'imposta di bollo, salva la prenotazione a debito dell'imposta medesima.

Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e coi modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

##### **art. 18 ATTI DI PERSONE OD ENTI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO**

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

#### **TITOLO IV**

### **EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA; OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETÀ.**

#### **art. 19 OBBLIGHI DEGLI ARBITRI, DEI FUNZIONARI E DEI PUBBLICI UFFICIALI**

I funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti atti, documenti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto.

Le persone indicate nel comma precedente devono denunciare al competente ufficio del registro le infrazioni commesse per gli atti ad essi presentati o pervenuti e trasmettere all'ufficio medesimo i detti atti, documenti e registri entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Il divieto di cui al primo comma non si applica agli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi ed agli scritti defensionali o comunque prodotto o esibiti davanti ai giudici od arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia gli atti, i documenti ed i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base ai suddetti atti, documenti e registri.

I pubblici ufficiali non contemplati nel primo comma non possono allegare o enunciare nei loro atti, i registri, i documenti e gli atti non in regola col bollo.

I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai pubblici ufficiali e ai soggetti contemplati nel primo comma, limitatamente all'enunciazione ed allegazione negli inventari o negli altri atti conservativi, di atti, documenti e registri, salvo l'obbligo di trasmetterli al competente ufficio del registro per l'accertamento delle infrazioni.

#### **art. 20 CAMBIALE, VAGLIA CAMBIARIO E ASSEGNO BANCARIO IRREGOLARI DI BOLLO**

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative pene pecuniarie.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

## **art. 21 OBBLIGHI DEI PUBBLICI UFFICIALI PER GLI ATTI DI PROTESTO CAMBIARIO**

i notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

## **art. 22 SOLIDARIETÀ**

Sono obbligati solidalmente per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto o documento non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.

In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici è responsabile, in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita o della locazione delle macchine stesse.

## **art. 23 PATTI SULL'ONERE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI**

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI**

## **art. 24 PENE PECUNIARIE A CARICO DI SOGGETTI TENUTI A SPECIFICI ADEMPIMENTI**

L'inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dall'art. 19 è punita, per ogni atto, con una pena pecuniaria da L. 5000 a L. 15.000.

**art. 25 OMESSO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ED OMESSA OD INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO; PENA PECUNIARIA.**

Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, è soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento della imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari alla imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.

La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, è dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L.3000.

L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art.15 è punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla metà ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma è ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a venti giorni.

**art. 26 PENA PECUNIARIA PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI USO DELLE MACCHINE BOLLATRICI**

L'utente delle macchine elettriche bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, incorre nella pena pecuniaria da L.50.000 a L.500.000.

**art. 27 VIOLAZIONI COSTITUENTI REATI**

Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

**art. 28 PENA PECUNIARIA PER L'INOSSERVANZA DI ALTRE PRESCRIZIONI**

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000 per ciascuna infrazione.

**art. 29 SOPRATTASSE PER TARDIVO PAGAMENTO**

Per il pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale,effettuato dopo il ventesimo giorno dalla scadenza,è dovuta una soprattassa pari al 10% dell'imposta.

La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene prima della notifica dell'ingiunzione.

### **art. 30 RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

### **art. 31 REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI EMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE DECRETO**

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della pena pecuniaria riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

### **art. 32 IRREPERIBILITÀ DI VALORI BOLLATI**

Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano quando il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta dipenda esclusivamente dall'impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purché tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui è cessata l'impossibilità indicata nell'atto stesso.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI**

#### **art. 33 Ricorsi Amministrativi E Azione Giudiziaria**

Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera 100.000 Lire.

Contro le decisioni del ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa,adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte e delle soprattasse in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

#### **art. 34 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

#### **art. 35 ORGANI COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato,è demandato,oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30,31 e 34 della legge 7 gennaio 1929,n.4,ai funzionari del ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

#### **art. 36 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite,le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.il contribuente ha diritto di averne copia.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale,nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati;gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme

con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

#### **art. 37 TERMINI DI DECADENZA - RIMBORSI**

L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso o la produzione degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento dell'imposta.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti di moduli già bollati con punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari: in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

#### **art. 38 RIPARTIZIONE DELLE PENE PECUNIARIE**

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

### **TITOLO VII**

#### **VENDITA DEI VALORI BOLLATI**

#### **art. 39 PERSONE E UFFICI AUTORIZZATI ALLA VENDITA E RELATIVO AGGIO**

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

a) Venditori di generi di monopolio

del 3 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni

b) Cancellieri ed ufficiali giudiziari

dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni

c) Distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b)

del 2 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e

dell' 1 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il ministro per le finanze, può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **art. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

#### **art.41 INTEGRAZIONE DEI VALORI**

I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

#### **art.42 IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE L'1 GENNAIO 1973.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*dato a Roma , addì 26 ottobre 1972*

*Leone*

*Andreotti-rumor-*

*Valsecchi-Malagodi-*

*Taviani*

*visto, il guardasigilli:Gonella*

*registrato alla corte dei conti, addì 3 novembre 1972  
atti del Governo, registro n.252, foglio n. 14.*

- caruso

---

## **Annesso a**

**Allegato A Tariffa (parte I) atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine tariffa  
(parte II) atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso**

**omissis**

## **Annesso b**

**Allegato B tabella atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo**

### **art.1 PETIZIONI AGLI ORGANI LEGISLATIVI**

Atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

### **art. 2 ELENCHI E RUOLI CONCERNENTI L'UFFICIO DEL GIUDICE POPOLARE**

La leva militare ed altre prestazioni personali verso lo stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché le relative opposizioni e domande di esonero, dispensa o rinvio e documenti allegati.

### **art. 3 ATTI, DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE**

di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa, nonché i documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

### **art.4 ESTRATTI E COPIE DI QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO RICHIESTI**

nell'interesse dello stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

### **art.5. ATTI E COPIE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI QUALSIASI TRIBUTO**

Dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali e decisioni delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

#### **art. 6 FATTURE ED EQUIVALENTI DOCUMENTI**

relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata la imposta sul valore aggiunto.

#### **art.7 TITOLI DI DEBITO PUBBLICO, BUONI DEL TESORO, CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO E RELATIVE QUIETANZE;**

Libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi, domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili della stessa natura, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

#### **art. 8 COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI, DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI**

di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per la ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

#### **art. 9 ATTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE**

e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione ed al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita a carico dello stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di previdenza, assistenza e beneficenza.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

#### **art. 10 CERTIFICATI**

concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nello esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

#### **art. 11 ATTI E DOCUMENTI**

necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola materna ed in quella dell'obbligo; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze.

#### **art. 12 ATTI E PROVVEDIMENTI**

del procedimento innanzi alla corte costituzionale.

Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

I documenti prodotti nei procedimenti di cui ai precedenti commi, godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall'origine.

#### **art. 13 ATTI DELLA PROCEDURA DELLA TUTELA DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI**

compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

#### **art. 14 DOMANDE PER OTTENERE CERTIFICATI ED ALTRI ATTI E DOCUMENTI**

esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **art.15 BOLLETTE ED ALTRI DOCUMENTI DOGANALI DI OGNI SPECIE**

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.

#### **art. 16 ATTI E CONTRATTI**

posti in essere tra amministrazioni dello stato o tra enti equiparati per legge allo stato agli effetti tributari o tra tali enti e lo stato.

Agli effetti del precedente comma le aziende autonome dello stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi sono equiparati allo stato.

#### **art. 17 ATTI CHE AUTORITÀ, PUBBLICI FUNZIONARI E MINISTRI DI CULTO**

sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

#### **art. 18 PASSAPORTI**

Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.

#### **art. 19 ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ**

di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

#### **art. 20 ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**

e loro consorzi aventi,rispettivamente,un capitale sociale effettivamente versato non superiore a L. 10.000.000 e a L. 30.000.000.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L.200.000.000.

#### **NOTA:**

l'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
- b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
- c) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall'atto di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici

sottoposte al controllo dei ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale effettivamente versato.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnate ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.

#### **art. 21 ATTI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI TERRENI**

destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

#### **art. 22 ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE**

per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

#### **art. 23 TESTAMENTI**

in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

*visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Andreotti*